

D.M. 27 maggio 1985

Serbatoi per il trasporto e lo spandimento di liquame utilizzati in agricoltura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;
visto il decreto ministeriale 27 settembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28 ottobre 1982, che detta norme per la progettazione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto e spandimento di liquame utilizzato in agricoltura;
visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1983;
visto il decreto ministeriale 30 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 giugno 1984;
considerata la necessità di apportare modifiche alle norme emanate dai suddetti decreti relativamente ai tipi di serbatoio non sottoposti a pressione o depressione, alle norme transitorie, ed all'allegato tecnico n. 1 al decreto ministeriale 27 settembre 1982;

DECRETA:

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 del decreto ministeriale 27 settembre 1982, recanti le norme per la progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio dei serbatoi adibiti al trasporto e spandimento di liquame, non si applicano ai serbatoi di capacità non superiore a 5000 litri che sono, per costruzione, in comunicazione permanente con l'atmosfera.

Questi serbatoi, se installati sui veicoli per i quali è previsto il rilascio del documento di circolazione, di cui agli artt. 58 e 72 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 devono essere individuati con il marchio o sigla della ditta costruttrice e con il numero di matricola, punzonati sul serbatoio, e devono essere costruiti in modo tale che, in condizioni normali di marcia, non si abbia spandimento di liquame sulla strada. L'idoneità dell'installazione sul veicolo dei serbatoi di cui al presente articolo deve essere annotata sul documento di circolazione del veicolo, assieme all'indicazione della capacità e dei predetti dati di individuazione.

2. (2)

(2) Sostituisce l'art. 4 del D.M. 30 maggio 1984, nel quale è riportato.

3. (3)

(3) Sostituisce l'art. 13 del D.M. 27 settembre 1982, nel quale è riportato.

4. (4)

(4) Modifica l'allegato n. 1 al D.M. 27 settembre 1982, nel quale è riportato.

5. Il marchio e la sigla della ditta costruttrice nonché le caratteristiche geometriche delle cifre, integrate o meno da lettere, individuanti la matricola dei serbatoi devono essere depositate presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

6. Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

